

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME SPECIALI

Art. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare.

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extralavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli **non soggetti all'assicurazione obbligatoria** o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Le garanzie di cui al successivo Art. 21 lett. a) - b) - i) valgono inoltre, in favore dei dipendenti del Contraente/Assicurato, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente/Assicurato.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente/Assicurato.**

Art. 20 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimo indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

Art. 21 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.
Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;
- c) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;
- d) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 22 - Esclusioni - punto b) - delle Norme Speciali, la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- e) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
- f) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00;**
- g) sostenere controversie relative a diritti reali;
- h) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**
- i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida ed altre sanzioni amministrative irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;

l) l'anticipo da parte della Società, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000,00**, della cauzione penale **in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;

m) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**

n) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

In deroga all'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione, le garanzie di cui alle lett. h) - i) - l) - m) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 22 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni od aeromobili;**
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;**
- i) per controversie relative alla compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;**
- l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione od un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;**
- m) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187, N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189, comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente);**
- n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- o) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.**

NORME AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza

A.1) D. LGS. 626/94 e 494/96

Ad integrazione dell'Art. 21 – Prestazioni garantite –, si conviene che le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione al D. Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 22 – Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. i) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.

Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente, in relazione al D. Lgs. 626/94, a tutela dei diritti dei propri:

- *Legali rappresentanti*
- *Preposti*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 - D. Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, **i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

A.2) D. LGS. 155/97 - SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE -

Ad integrazione dell'Art. 21 – Prestazioni garantite –, si conviene che le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione al D. Lgs. 155/97 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare **in quanto dipendente dell'Azienda.**

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 22 – Esclusioni – lett. b), limitatamente alla materia amministrativa.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Norma Comune per A.1) D. LGS. 626/94 e 494/96 e A.2) D. LGS. 155/97

B) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini delle garanzie previste dalle presenti Norme Aggiuntive, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione.

**Norme Aggiuntive
Protezione Legale - Azienda Agricola**

